



**COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI ACCERTATI  
E NON ANCORA RISCOSSI PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2016 AL 2022.**

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Art. 4 - <i>Accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i> .....	3
Art. 6 - <i>Entrata in vigore</i> .....	3

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 marzo 2026

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 199/2025, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente non ancora riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento e della relativa attività di riscossione coattiva affidata all'Agente della Riscossione.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale o tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

### **Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. La presente definizione agevolata riguarda i debiti accertati per i tributi IMU-TARI-TASI maturati negli anni d'imposta dal 2016 al 2022, comprensivi delle partite in carico all'Agente della Riscossione, che non rientrano in altri provvedimenti agevolativi concessi dalla Legge.
2. Tali debiti potranno essere estinti, anche ratealmente, mediante il pagamento della sola imposta ancora dovuta, al netto quindi di sanzioni ed interessi, entro i seguenti termini massimi:
  - 3 anni per i debiti superiori a 5.001,00 Euro;
  - 2 anni per i debiti compresi tra 2001,00 e 5.000,00 Euro
  - 1 anno per i debiti fino a 2.000,00 Euro.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti oggetto di controversie, con l'estinzione dei quali il contribuente rinuncia agli atti del giudizio.

### **Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore deve presentare al comune apposita istanza entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet istituzionale, utilizzando la modulistica predisposta e resa disponibile sul sito stesso.
2. Il contribuente può richiedere anche il pagamento rateale dell'imposta ancora dovuta, senza addebito di interessi.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

#### **Art. 4 – Accoglimento dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del debitore, il comune comunica allo stesso le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
2. Gli effetti della definizione agevolata decorrono dalla controfirma per accettazione, da parte del debitore, della comunicazione di cui al comma 1.
3. E’ ammessa la compensazione con eventuali altri crediti tributari del debitore nei confronti del comune.

#### **Art. 5 – Effetti della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la sospensione dell’attività esattoriale in capo all’Agente della Riscossione e di eventuali dilazioni precedentemente accordate, in attesa dell’esito della definizione stessa, con discarico totale delle partite in caso di epilogo positivo e revoca della sospensione in caso contrario.
2. A seguito del mancato pagamento dell’unica rata prevista, o di due rate anche non consecutive in caso di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della definizione agevolata, la quale non produce più alcun effetto.
3. La decadenza va notificata al debitore mediante apposito provvedimento dell’ufficio preposto, riepilogando le somme ancora dovute e le relative modalità di pagamento.
4. Restano acquisiti eventuali versamenti già effettuati prima della definizione con riferimento ai debiti sanabili: tali pagamenti si considerano integralmente eseguiti a titolo di sola imposta

#### **Art. 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente.